

L'ISTRUZIONE COR ORANS: L'ATTUAZIONE DELLA RIFORMA DELLA VITA CONTEMPLATIVA FEMMINILE*

GRZEGORZ RURANSKI

1. L'AUTORE E I DESTINATARI

NELLA cost. ap. *Vultum Dei quaerere* Papa Francesco ha richiesto alla Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e Società di Vita Apostolica (in seguito CIVCSVA) l'emanazione dell'istruzione in cui si sarebbero trattate le materie incluse nel n. 12 del documento papale: «formazione, preghiera, Parola di Dio, Eucaristia e Riconciliazione, vita fraterna in comunità, autonomia, federazioni, clausura, lavoro, silenzio, mezzi di comunicazione e asceti». ¹ Il compito affidato a questa Congregazione dal Romano Pontefice deriva dal fatto che questo dicastero, con le sue competenze assegnate dalla cost. ap. *Pastor Bonus* (in seguito PB), si occupa di tutto ciò che riguarda la vita e l'attività degli Istituti e delle Società. ² Adempiendo questo dovere la CIVCSVA ha pubblicato nella Solennità della Risurrezione, 1 aprile 2018, l'istruzione applicativa della cost. ap. *Vultum Dei quaerere* sulla vita contemplativa femminile *Cor orans*. Questo documento, redatto per la predetta costituzione, è offerto «alla Chiesa, con particolare riferimento ai monasteri del rito latino». ³

2. IL VALORE GIURIDICO DELL'ISTR. COR ORANS

L'istr. *Cor orans*, come rileva anche il suo sottotitolo, è l'istruzione applicativa della cost. ap. *Vultum Dei quaerere* redatta per mandato del Pontefice. ⁴ Il

grzegorz.ruranski@oblaci.net, Pontificia Università della Santa Croce.

* Attesa la lunghezza dell'Istruzione *Cor Orans*, non pubblichiamo il documento ma vengono riportate opportunamente a piè di pagina le disposizioni commentate nel presente lavoro.

¹ Cost. ap. *Vultum Dei quaerere*, n. 12.

² PB, art. 108 § 1: «Essa assolve tutte quelle mansioni che, a norma del diritto, spettano alla Santa Sede circa la vita e l'attività degli istituti e delle società, specialmente circa l'approvazione delle costituzioni, il regime e l'apostolato, la cooptazione e la formazione dei membri, i loro diritti ed obblighi, la dispensa dai voti e la dimissione dei membri, nonché l'amministrazione dei beni».

³ *Cor orans*, introduzione.

⁴ Cfr. *ibidem*.

primo obiettivo di questo documento è quello di qualsiasi istruzione, cioè mira a rendere chiare le disposizioni della cost. ap. *Vultum Dei quaerere* e inoltre a determinare i procedimenti nell'eseguirlo.⁵ Tuttavia osserviamo che il suo valore non è unicamente quello di un'istruzione pubblicata da un dicastero competente.⁶ Ciò deriva dall'*iter* giuridico che ha seguito questo documento sin dalla redazione fino alla sua pubblicazione.

2. 1. *L'approvazione comune*

Dalla conclusione dell'istr. *Cor orans*, si può constatare che essa, prima di essere pubblicata è stata approvata da Papa Francesco: «Il giorno 25 marzo 2018 il Santo Padre ha approvato il presente documento della Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica e ne ha autorizzato la pubblicazione». Il testo appena riportato parla dell'approvazione comune di cui nell'art. 18 della cost. ap. PB e nell'art. 127 del Regolamento Generale della Curia Romana (in seguito RGCR).⁷ Questi due articoli prevedono che i dicasteri chiedano l'approvazione del Papa per le decisioni di maggiore importanza.⁸ Papa Francesco è intervenuto di persona nella preparazione del documento. Quanto alla natura di quest'approvazione rileviamo che essa non cambia la natura dell'istr. *Cor orans*; questa rimane sempre un documento della CIVCSVA e non quello del Romano Pontefice.⁹ Ricordiamo

⁵ Can. 34 §1: «Le istruzioni, che propriamente rendono chiare le disposizioni delle leggi e sviluppano e determinano i procedimenti nell'eseguirle, sono date a uso di quelli il cui compito è curare che le leggi siano mandate ad esecuzione e li obbligano nell'esecuzione stessa delle leggi; le pubblicano legittimamente, entro i limiti della loro competenza, coloro che godono della potestà esecutiva».

⁶ Sulla possibilità di pubblicare un'istruzione da parte di un dicastero della Curia romana parla il § 1 dell'art. 125 del Regolamento Generale della Curia Romana: «I Dicasteri, nell'ambito della propria competenza, possono emanare decreti generali esecutivi e istruzioni, a norma dei cann. 31-34 del Codice di Diritto Canonico e tenuto presente l'art. 156 della Cost. ap. *Pastor bonus*».

⁷ Cfr. A. VIANA, «*Approbatio in forma specifica*». *El reglamento general de la curia romana de 1999*, «*Ius canonicum*», 79 (2000), p. 215.

⁸ PB, art 18: «Devono essere sottoposte all'approvazione del sommo Pontefice le decisioni di maggiore importanza, ad eccezione di quelle per le quali sono state attribuite ai capi dei dicasteri speciali facoltà, e ad eccezione delle sentenze del Tribunale della Rota romana e del Supremo Tribunale della Segnatura apostolica, pronunciate entro i limiti della rispettiva competenza».

Il RGCR, art. 127, stabilisce: «§ 1. I Dicasteri, prima di iniziare la trattazione di questioni straordinarie, devono sempre informarne il Sommo Pontefice. § 2. Le decisioni di maggiore importanza devono essere sottoposte al Romano Pontefice per la eventuale approvazione, ad eccezione di quelle per le quali sono state attribuite preventivamente ai Capi Dicastero speciali facoltà».

⁹ Cfr. A. VIANA, «*Approbatio in forma specifica*». *El reglamento general de la Curia romana de 1999*, «*Ius canonicum*», 79 (2000), p. 213.

che l'approvazione comune non esclude la possibilità dell'eventuale impugnazione tramite il ricorso in via amministrativa (ricorso gerarchico) o in quella giurisdizionale (ricorso contenzioso-amministrativo);¹⁰ ciò nel caso dell'istr. *Cor orans* non è possibile perché questo non è un atto singolare.¹¹

Le disposizioni dell'istr. *Cor orans* non possono derogare né abrogare le leggi.¹² In ciò si rivela l'inferiorità e la dipendenza dell'istruzione dalla vigente legislazione che riguarda la vita contemplativa femminile come per es. questa stabilita dalla cost. ap. *Vultum Dei quaerere* o dai relativi canoni del Codice di Diritto Canonico.¹³ Ogni volta che le disposizioni entreranno in conflitto con la legislazione in vigore esse rimarranno senza efficacia.¹⁴ Quanto alla cessazione dell'istr. *Cor orans* essa dovrà seguire le prescrizioni del can. 34 §3 CIC: «Le istruzioni cessano di avere vigore non soltanto con la revoca esplicita o implicita dell'autorità competente, che le pubblicò, o del suo superiore, ma anche cessando la legge per chiarire o per mandare ad esecuzione la quale furono date».

2. 2. L'approvazione specifica

Oltre l'approvazione comune dell'intero documento, il Santo Padre ha approvato in forma specifica alcuni numeri dell'istr. *Cor orans*.¹⁵ L'approvazione in forma specifica dei numeri esaminati in seguito è indiscussa grazie alla formula usata e richiesta dall'art. 126 §4 del RGCR: «in forma specifica approbavit». Questo presuppone che la CIVCSVA ha dovuto fare la richiesta di questo tipo di approvazione «per iscritto, adducendone i motivi e presentando il progetto di testo definitivo».¹⁶ Il Papa Francesco prima di decidere ha potuto esaminare personalmente questo caso e in seguito ha comunicato al dicastero la decisione presa al riguardo.¹⁷

¹⁰ Cfr. J. MIRAS, J. CANOSA, E. BAURA, *Compendio di diritto amministrativo canonico*, Roma, EDUSC, 2009², pp. 321-322; A. VIANA, «*Approbatio in forma specifica*». *El reglamento general de la Curia romana de 1999*, «*Ius canonicum*», 79 (2000), p. 213.

¹¹ Cfr. E. LABANDEIRA, comment. al can. 1732, in *Codice di diritto canonico e leggi complementari commentato*, a cura di J. I. Arrieta, Roma, Coletti a San Pietro, 2010³, p. 1149.

¹² Can. 34 §2 CIC: «I dispositivi delle istruzioni non derogano alle leggi, e se qualcuno non può accordarsi con le disposizioni delle leggi, è privo di ogni vigore». Cfr. A. VIANA, *El reglamento general de la Curia romana (4.II.1992). Aspectos generales y regulación de las aprobaciones pontificias en forma específica*, «*Ius canonicum*», 32 (1992), p. 509.

¹³ Cfr. E. BAURA, *Parte generale del diritto canonico. Diritto e sistema normativo*, Roma, EDUSC, 2013, p. 185.

¹⁴ Cfr. Can 34 §2 CIC.

¹⁵ L'approvazione in forma specifica di alcuni numeri dell'istr. *Cor orans* coincide con l'approvazione dell'intero documento del 25 marzo 2018.

¹⁶ RGCR art. 126 §1.

¹⁷ RGCR art. 126 §3: «In ognuno dei detti casi il fascicolo relativo deve essere lasciato al Sommo Pontefice, in modo che Egli lo possa esaminare personalmente e comunicare in seguito la Sua decisione nel modo ritenuto opportuno». Cfr. V. C. GÓMEZ-IGLESIAS, *Aprobación en forma específica*, in DGDC, vol. 1, Pamplona, Universidad de Navarra, p. 434.

I numeri dell'istruzione approvati in forma specifica hanno derogato ad alcuni canoni del CIC e hanno abrogato la restrizione inclusa nel n. 17 §2 dell'istr. *Verbi Sponsa*.¹⁸ Nel testo dell'istruzione la volontà di revoca parziale di alcuni canoni del CIC e la revoca totale della predetta restrizione è stata manifestata esplicitamente e quindi non crea alcun dubbio.¹⁹ La CIVCSVA ha seguito le prescrizioni dell'art. 126 §4 del RGCR: «Affinché consti dell'approvazione in forma specifica si dovrà dire esplicitamente che il Sommo Pontefice “in forma specifica approbavit”». In questo caso si tratta dell'*expressa editio* che «sarebbe la disposizione legale in cui si revoca una legge (o parte di essa) in maniera esplicita». ²⁰ In effetti, siamo dinanzi ad una situazione in cui, tramite l'approvazione specifica, sono derogate e abrogate alcune disposizioni della legislazione del Sommo Pontefice. Tale atto da parte del dicastero, considerando il sistema normativo canonico, è un atto straordinario e speciale previsto dal RGCR.²¹ Riteniamo che, nel caso esaminato, la deroga tramite la approvazione specifica del Pontefice garantisca sia la necessaria ufficialità che la pubblicità dell'atto evitando di creare qualche incertezza giuridica.²² Inoltre, come nota Gómez-Iglesias, questo modo di procedere dei dicasteri della Curia Romana dopo la promulgazione della cost. ap. PB è diventato la loro prassi.²³

2. 3. I cambiamenti normativi dell'istr. *Cor Orans*

I cambiamenti legislativi introdotti dall'istr. *Cor orans* rivedono i diversi aspetti del governo e della vigilanza sui monasteri contemplativi femminili: la clausura, l'amministrazione dei beni, la visita canonica, l'esclusione.

Il n. 52, n. 81d e n. 108 hanno sollevato i monasteri *sui iuris* dall'obbligo, richiesto dal can. 638 §4 cioè il consenso scritto dell'Ordinario del luogo di porre gli atti di amministrazione straordinaria e di alienazione di cui nel can. 638 §3.²⁴

¹⁸ Can. 20 CIC: «La legge posteriore abroga la precedente o deroga alla medesima, se lo indica espressamente, o è direttamente contraria a quella, oppure riordina integralmente tutta quanta la materia della legge precedente; la legge universale però non deroga affatto al diritto particolare o speciale, a meno che non sia disposto espressamente altro dal diritto». Cfr. *Cor orans*, conclusione.

¹⁹ Cfr. E. BAURA, *Parte generale del diritto canonico...*, cit., p. 393; J. F. ORTIZ, *Derogación*, in DGDC, vol. 3, cit., p. 251.

²⁰ E. BAURA, *Parte generale del diritto canonico...*, cit., p. 394.

²¹ RGCR § 2: «I Dicasteri non possono emanare leggi e decreti generali, di cui al can. 29 del Codice di Diritto Canonico, né derogare alle disposizioni del diritto stabilito dal Sommo Pontefice senza la Sua specifica approvazione. Possono, invece, concedere dispense nei singoli casi, a norma di diritto».

²² Cfr. E. BAURA, *Parte generale del diritto canonico...*, cit., pp. 395-396.

²³ Cfr. V. C. GÓMEZ-IGLESIAS, *Aprobación en forma específica*, in DGDC, vol. 1, cit., p. 435.

²⁴ *Cor orans*, n. 52: «In deroga al can. 638, §4 CJC, per la validità dell'alienazione e di qualunque altro negozio da cui la situazione patrimoniale del monastero potrebbe subire un

Il n. 83g ha cambiato il requisito di causa grave di cui nel can. 667 §4 in requisito di giusta causa affinché l'Ordinario del luogo possa dare il permesso ad altre persone di entrare in clausura, con il consenso della Superiora maggiore.²⁵ Il medesimo canone è stato altresì derogato dalle disposizioni dei nn. 174 e 175 in forza delle quali l'Ordinario del luogo non può concedere la dispensa dalla clausura e non interviene nella sua concessione.²⁶ I cambiamenti riguardanti il can. 667 §4 sono interessanti perché se da un lato facilitano l'Ordinario del luogo alla concessione del permesso di entrare in clausura ad altre persone, dall'altro, al contrario, lo privano della facoltà di concedere la dispensa alle monache e quindi di uscirne. La concessione di tale dispensa secondo l'istr. *Cor orans* spetta ora «unicamente alla Superiora maggiore la quale, nel caso in cui tale dispensa supera i quindici giorni, può concederla solo dopo aver ottenuto il consenso del suo Consiglio».²⁷

danno, si richiede la licenza scritta della Superiora maggiore con il consenso del Consiglio o del capitolo conventuale, a seconda del valore della vendita e del negozio, ed il parere della Presidente federale», n. 81d: «Per quanto riguarda i monasteri femminili affidati alla peculiare vigilanza del vescovo diocesano, questa si esprime nei confronti della comunità del monastero principalmente nei casi stabiliti dal diritto universale, in quanto il vescovo diocesano: (...) in deroga al can. 638, §4 CJC, dà, in quanto ordinario del luogo, il consenso scritto per particolari atti di amministrazione, se stabilito del diritto proprio», n. 108: «In deroga al can. 638, §4 CJC, per la validità dell'alienazione dei beni dei monasteri soppressi la Presidente della Federazione e il Consiglio federale, al di là del valore del bene da alienare, necessitano sempre ed unicamente della licenza scritta della Santa Sede»; Can. 638 §3: «Per la validità dell'alienazione, e di qualunque negozio da cui la situazione patrimoniale della persona giuridica potrebbe subire detrimento, si richiede la licenza scritta rilasciata dal Superiore competente con il consenso del suo consiglio. Se però si tratta di negozio che supera la somma fissata dalla Santa Sede per le singole regioni, come pure di donazioni votive fatte alla Chiesa, o di cose preziose per valore artistico o storico, si richiede inoltre la licenza della Santa Sede stessa. Can. 638 §4: «Per i monasteri *sui iuris*, di cui nel can. 615, e per gli istituti di diritto diocesano, è necessario anche il consenso scritto dell'Ordinario del luogo». Cfr. V. DE PAOLIS, *La vita consacrata nella Chiesa*, Venezia, Marcianum Press, 2011, pp. 418-427.

²⁵ *Cor orans*, n. 83g: «Tutti i monasteri femminili, fatta salva l'autonomia interna e l'eventuale esenzione esterna sono soggetti al vescovo diocesano, che esercita la sollecitudine pastorale nei seguenti casi: (...) il vescovo diocesano ha la facoltà per giusta causa di entrare nella clausura e di permettere, con il consenso della Superiora maggiore, ad altre persone di entrarvi»; Can. 667 §4: «Il Vescovo diocesano ha la facoltà di entrare, per giusta causa, nella clausura dei monasteri di monache situati nella sua diocesi e può anche permettere, per causa grave e con il consenso della Superiora, che altri siano ammessi nella clausura e che le monache stesse ne escano per il tempo strettamente necessario».

²⁶ *Cor orans*, n. 174: «In deroga a quanto disposto dal can. 667, §4 CJC, il Vescovo diocesano, come pure l'Ordinario religioso, non interviene nella concessione della dispensa dalla clausura», n. 175: «In deroga a quanto disposto dal can. 667, §4 CJC, la dispensa dalla clausura spetta unicamente alla Superiora maggiore la quale, nel caso in cui tale dispensa supera i quindici giorni, può concederla solo dopo aver ottenuto il consenso del suo Consiglio».

²⁷ *Cor orans*, n. 175.

Il n. 111 derogando il can. 628 § 2, n. 1 stabilisce il diritto e dovere della Presidente federale di accompagnare «il Visitatore regolare nella visita canonica ai monasteri federati come convisitatrice». È da notare che questa deroga toglie il diritto e dovere della visita canonica dei monasteri *sui iuris* al Vescovo diocesano.²⁸

L'approvazione specifica dei nn. 130, 177, 178 hanno portato alla deroga del can. 686 § 2 che disponeva: «Spetta unicamente alla Sede Apostolica concedere l'indulto di escaustrazione per le monache».²⁹ L'escaustrazione prevista in questi numeri riguarda una monaca professa di voti solenni. Secondo queste nuove disposizioni l'indulto di escaustrazione per un tempo che non oltrepassa un anno può essere concesso dalla Superiora maggiore, avendo sempre il consenso del proprio Consiglio, dell'Ordinario del luogo di dimora della monaca escaustrata, nonché del parere del Vescovo diocesano e dell'Ordinario religioso.³⁰ Questo l'indulto può essere prorogato dalla Presidente federale, con il consenso del suo consiglio; in questo caso la durata di tutta l'escaustrazione può arrivare fino a tre anni.³¹ La proroga dell'indulto superiore a tre anni spetterà solamente alla CIVCSVA.³² In ogni caso questo dicastero può concedere l'indulto superiore a tre anni in modo immediato.³³

L'istr. *Cor orans* nel n. 176 contiene un'abrogazione del n. 17 §2 dell'istr. *Verbi Sponsa*.³⁴ Quest'abrogazione consente alla Superiora maggiore di dare

²⁸ Can. 628 §2: «È diritto e dovere del Vescovo diocesano visitare, anche per quanto riguarda la disciplina religiosa: 1) i monasteri *sui iuris*, di cui nel can. 615».

²⁹ *Cor orans*, n. 130: «In deroga al can. 686, §2 CJC, il Consiglio federale dà il proprio consenso per la richiesta dell'indulto di escaustrazione di una monaca di voti solenni, dopo l'anno concesso dalla Superiora maggiore del monastero, fino al compimento dei tre anni», n. 177: «In deroga al can. 686, §2 CJC, la Superiora maggiore, con il consenso del suo Consiglio, può concedere l'indulto di escaustrazione ad una monaca professa di voti solenni, non per più di un anno, previo consenso dell'Ordinario del luogo dove la monaca dovrà dimorare, dopo aver acquisito il parere del Vescovo diocesano o dell'Ordinario religioso competente», n. 178: «In deroga al can. 686, §2 CJC, una proroga dell'indulto di escaustrazione può essere concessa dalla Presidente federale, con il consenso del suo Consiglio, alla monaca professa di voti solenni di un monastero della Federazione per un tempo non superiore a due anni».

³⁰ Cfr. *Cor orans*, n. 177.

³¹ Cfr. *Cor orans*, n. 178, n. 130.

³² Cfr. *Cor orans*, n. 180; PB, n. 108.

³³ Can. 686 §1: «Il Moderatore supremo, col consenso del suo consiglio, per grave causa può concedere ad un professo perpetuo l'indulto di escaustrazione, tuttavia per non più di tre anni, previo consenso dell'Ordinario del luogo in cui dovrà dimorare se si tratta di un chierico. Una proroga dell'indulto, o una concessione superiore a tre anni, è riservata unicamente alla Santa Sede, oppure al Vescovo diocesano se si tratta di istituti di diritto diocesano».

³⁴ *Cor orans*, n. 176: «Abrogata la limitazione presente nell'Istruzione *Verbi Sponsa*, per giusta causa la Superiora maggiore, a norma del can. 665, § 1 CJC, con il consenso del suo Consiglio, può autorizzare l'assenza dal monastero della monaca professa di voti solenni non per più di un anno, sentito il Vescovo diocesano o l'Ordinario religioso competente»; Istr. *Verbi Sponsa*, art. 17 § 2: «Per altra causa giusta e grave la Superiora, con il consenso del suo Con-

il permesso ad una monaca con i voti solenni di vivere fuori del monastero per un tempo non superiore di un anno.³⁵ Per dare questo permesso si richiede che intervengono gli altri soggetti. Oltre al consenso del suo Consiglio richiesto dal can. 665 §1, la Superiore maggiore, secondo il n. 176, deve sentire il Vescovo diocesano o l'Ordinario religioso competente.

3. L'APPLICAZIONE DELL'ISTR. COR ORANS E LA TUTELA DEI DIRITTI

Teniamo presente che lo scopo dell'istr. *Cor orans* è di chiarire ed aiutare nell'applicazione della cost. ap. *Vultum Dei quaerere*. L'istruzione si fonda sui capisaldi della costituzione di Papa Francesco, tra cui consideriamo la rivalutazione del concetto di autonomia dei monasteri e l'obbligo di essere il monastero federato.³⁶ La CIVCSVA nella preparazione dell'istruzione, doveva rimanere fedele alla legislazione emanata nella cost. ap. *Vultum Dei quaerere*, ma anche tener conto della speciale situazione giuridica dei monasteri contemplativi femminili. Ciò includeva un complesso lavoro di preparazione dell'istruzione adatta ad armonizzare le novità della costituzione con la tutela e la garanzia dei diritti delle monache e dei loro monasteri appartenenti alle diverse tradizioni monastiche e carismatiche.³⁷

3. 1. I diritti fondamentali

L'istr. *Cor orans*, trattando delle condizioni necessarie per la fondazione dei monasteri delle monache, richiede che nel luogo della *fundatio* si possa garantire alle monache un'adeguata vita sacramentale e spirituale.³⁸ Secondo noi quest'esigenza mira anche a tutelare i corrispondenti diritti fondamentali dei fedeli.

siglio o del Capitolo conventuale, secondo il disposto delle Costituzioni, può autorizzare l'uscita per il tempo necessario, non oltre una settimana. Se la permanenza fuori monastero si dovesse protrarre oltre, fino a tre mesi di tempo, la Superiore chiederà l'autorizzazione al Vescovo diocesano o al Superiore regolare, qualora esista. Se l'assenza supera i tre mesi, salvo i casi di cura della salute, deve chiedere la licenza alla Santa Sede».

³⁵ Can. 665 §1: «I religiosi devono abitare nella propria casa religiosa osservando la vita comune e non possono assentarsene senza licenza del proprio Superiore. Se poi si tratta di una assenza prolungata, il Superiore maggiore, con il consenso del suo consiglio e per giusta causa, può concedere a un religioso di vivere fuori della casa dell'istituto, ma non oltre un anno, a meno che ciò non sia per motivo di infermità, di studio o di apostolato da svolgere a nome dell'istituto». Cfr. *Cor orans*, n. 176.

³⁶ Cfr. Cost. ap. *Vultum Dei quaerere*, n. 28, n. 29, art. 8 §1, art. 9 §1.

³⁷ Cfr. Cost. ap. *Vultum Dei quaerere*, art. 2 §3.

³⁸ *Cor orans*, n. 27: «Nella scelta del luogo della fondazione particolare attenzione si deve prestare alle esigenze della vita sacramentale e spirituale del nuovo monastero, perché la carenza di clero in alcune chiese particolari non permette sempre di individuare un presbitero che abbia competenza e sensibilità spirituale per accompagnare la comunità di un monastero di monache».

Il primo diritto, annunciato nel can. 213, è «il diritto di ricevere dai sacri Pastori gli aiuti derivanti dai beni spirituali della Chiesa, soprattutto dalla parola di Dio e dai sacramenti». Compiere il dovere spettante a tale diritto non significa unicamente garantire alle monache la celebrazione quotidiana dell'eucaristia e il frequente accostamento al sacramento di penitenza. Questo presuppone che nel luogo della fondazione si trovi, come osserva il n. 27 dell'istruzione, «un presbitero che abbia competenze e sensibilità spirituale per accompagnare la comunità di un monastero di monache». La soddisfazione di questo diritto spetta agli Ordinari del luogo i quali hanno il dovere di nominare i presbiteri con le qualità necessarie per essere cappellani o di approvare dei confessori ordinari nei monasteri delle religiose contemplative.³⁹

Il can. 214 dichiara che i fedeli hanno «il diritto di rendere culto a Dio secondo le disposizioni del proprio rito approvato dai legittimi Pastori della Chiesa e di seguire un proprio metodo di vita spirituale, che sia però conforme alla dottrina della Chiesa». Dobbiamo ricordare che la CIVCSVA ha indirizzato l'istr. *Cor orans* in modo particolare ai monasteri di rito latino.⁴⁰ Per capire a fondo questa scelta non possiamo relegarla solo alle questioni di un possibile conflitto di competenze tra la CIVCSVA e la Congregazione per le Chiese Orientali.⁴¹ La questione riguarda la tutela del diritto fondamentale di ogni monaca di rendere culto a Dio secondo il proprio rito. Proprio per questo riteniamo che l'istr. *Cor orans* sia vincolante giuridicamente per i monasteri di rito latino. In effetti, nella cost. ap. *Vultum dei quaerere*, si dispone che «qualora necessario in accordo con la Congregazione per le Chiese Orientali (...) regolerà le distinte modalità di attuazione di queste norme costitutive, secondo le diverse tradizioni monastiche e tenendo conto delle differenti famiglie carismatiche». ⁴² L'istr. *Cor orans* non è un documento interdicasteriale. Analizzando il testo ci accorgiamo che non fa alcun riferimento al diritto canonico orientale ma solo al diritto canonico latino. Da ciò deriva che l'istruzione concretizza la normativa della cost. ap. *Vultum Dei quaerere* per i monasteri latini. L'attuazione di tali disposizioni per i monasteri orientali delle monache deve svolgersi tenendo conto del «patrimonio liturgico, teologico, spirituale e disciplinare» della Chiesa orientale e con l'intervento della Congregazione per le Chiese orientali quale dicastero competente.⁴³

³⁹ Can. 567: «§1. L'Ordinario del luogo non proceda alla nomina del cappellano di una casa di un istituto religioso laicale senza aver consultato il Superiore, il quale ha il diritto, sentita la comunità, di proporre qualche sacerdote. §2. Spetta al cappellano celebrare o dirigere le funzioni liturgiche; non gli è lecito però ingerirsi nel governo interno dell'istituto». Cfr. *Cor orans*, n. 83 d; circa il diritto fondamentale dei fedeli di cui nel can. 213 e la determinazione del ministro sacro vedi: J. HERVADA, *Diritto costituzionale canonico*, Milano, Giuffrè, 1989, p. 112.

⁴⁰ *Cor orans*, introduzione.

⁴¹ Cfr. RGCR, art. 129.

⁴² Cost. ap. *Vultum Dei quaerere*, art. 2 §3.

⁴³ Can. 27 CCEO.

Il can. 214 dichiara anche un altro diritto dei fedeli, cioè quello alla propria spiritualità.⁴⁴ Nell'ambito della vita monastica femminile la tutela di questo diritto è vitale. L'istr. *Cor orans* afferma che le modifiche relative allo stile e la forma di vita delle monache devono essere conformi alla tradizione e al carisma dell'istituto.⁴⁵ Riteniamo che ciò porti le sue conseguenze per il *modus* in cui i monasteri devono rispondere alle prescrizioni dell'istruzione della CIVCSVA. Questo riguarda per esempio il ruolo della *lectio divina* nella formazione iniziale o permanente.⁴⁶ Se nella tradizione e nel carisma dell'istituto si attribuisce un posto centrale alla preghiera mentale, non sarà opportuno dare questa centralità alla *lectio divina*.⁴⁷ La conformità con il carisma e con la tradizione del singolo monastero rimane sempre il criterio principale per decidere come attuare le disposizioni dell'istr. *Cor orans*.

3. 2. Il diritto alla giusta autonomia

La protezione dei diritti non si limita unicamente ai diritti fondamentali delle monache in quanto *christifideles*. La tutela dei diritti deve anche includere il rispetto all'autonomia degli istituti dichiarata nel can. 586 §1: «È riconosciuta ai singoli istituti una giusta autonomia di vita, specialmente di governo, mediante la quale abbiano nella Chiesa una propria disciplina e possano conservare integro il proprio patrimonio, di cui al can. 578».⁴⁸

⁴⁴ J. HERVADA, *Diritto costituzionale...*, cit., p. 116.

⁴⁵ Cfr. *Cor orans*, n. 78, n. 87, n. 91, n. 186, n. 189, n. 204, n. 248.

⁴⁶ *Cor orans*, n. 242: «Sicuramente il primo strumento di formazione permanente per tutti i consacrati, ancor più per le contemplative, è la cura della *vita di preghiera*: liturgie curate e dignitose, secondo la possibilità della comunità; fedeltà ai momenti di preghiera personale, per garantire quello spazio dove poter intessere una relazione intima con il Signore; cura del rapporto con la Parola, attraverso la *lectio* personale e la *collatio* comunitaria, quando possibile», n. 281: «La novizia ottiene questo nella pratica della *lectio divina* prolungata, sotto la guida di una sorella esperta che sappia aprire il suo animo all'intelligenza delle Scritture, guidata dagli scritti dei Padri della Chiesa e dagli scritti e esempi di vita dei propri fondatori. Il contatto intimo con Cristo deve condurre necessariamente a una vita sacramentale forte, e alla preghiera personale, alla quale la novizia deve essere guidata e per la quale deve essere concesso un tempo adeguato».

⁴⁷ Per es. le monache carmelitane scalze nel centro della loro vita spirituale hanno la preghiera continua. Le loro costituzioni prescrivono due ore della preghiera mentale al giorno in comune. Cfr. *Constituzione de las Monjas Descalzas de la Orden de la Bienaventurada Virgen Maria del Monte Carmelo adaptadas según las disposiciones del Concilio Vaticano II y las normas canónicas vigentes aprobadas por la Sede Apostólica. Año 1991*, art. 78-79. Cfr. S. PACCIOLO, *Il monastero autonomo tra potenzialità e limiti*, in *Vita consacrata in comunione. Atti dell'Incontro Internazionale, Roma 28 gennaio/2 febbraio 2016*, vol. 1, «Sequela Christi», 42 (2016), p. 294.

⁴⁸ Can. 578: «L'intendimento e i progetti dei fondatori, sanciti dalla competente autorità della Chiesa, relativamente alla natura, al fine, allo spirito e all'indole dell'istituto, così come le sane tradizioni, cose che costituiscono il patrimonio dell'istituto, devono essere da tutti fedelmente custoditi».

L'autonomia dei monasteri secondo noi è la questione più vitale di tutta la riforma della vita contemplativa femminile legata all'obbligo di entrare nella federazione. Riguardo a tal obbligo l'istruzione osserva la prescrizione della cost. ap. *Vultum Dei quaerere*: «Inizialmente tutti monasteri dovranno far parte di una federazione». ⁴⁹ L'istr. *Cor orans* a tal fine stabilisce nelle disposizioni finali, il tempo entro il quale compiere tale obbligo: «I singoli monasteri devono ottemperare a questo entro un anno dalla pubblicazione della presente Istruzione, a meno che non siano stati legittimamente dispensati». Tale disposizione precisa l'obbligo previsto dalla predetta Costituzione. Tuttavia, è da valutare se il tempo di un anno previsto dalla pubblicazione dell'istr. *Cor orans* sia sufficiente per un monastero finora non federato ad entrare a far parte di una federazione. Si tratta, infatti, di un passaggio importante il quale esige una seria riflessione e un lavoro di preparazione. Un tempo più lungo potrebbe aiutare nel discernimento ed eviterebbe che un monastero entri in una federazione soltanto *pro forma*.

Si evidenzia, inoltre, che l'Istruzione prevede la concessione della dispensa dall'obbligo di entrare a far parte di una federazione. Tale possibilità tiene conto che non tutti monasteri avranno bisogno di entrare a far parte di una federazione oppure non tutte le volte questa entrata sarà opportuna. Secondo noi la questione è più complessa e riguarda il rispetto alla giusta autonomia di questi monasteri. Se un monastero non federato possiede una vera autonomia di vita, in effetti, legittimamente esercita il suo diritto di essere indipendente. Riteniamo che in questo caso la CIVCSVA dopo l'attenta verifica potrebbe dichiarare legittimo esercizio di tale diritto da parte di un monastero e non richiedere che esso sia federato.

L'entrata a far parte di una federazione incide sull'autonomia del governo di un monastero. Nell'ambito della federazione il ruolo importante è stato conferito alla Presidente federale. L'istr. *Cor orans* attribuisce a quest'ufficio funzioni importanti pur riconoscendo che la Presidente non è una Superiora maggiore. ⁵⁰ Le competenze della Presidente federale sono ampie e riguardano diversi aspetti del governo come p. es.: le nomine, ⁵¹ l'amministrazione dei beni, ⁵²

⁴⁹ Cost. ap. *Vultum Dei quaerere*, art. 9 §1.

⁵⁰ *Cor orans*, n. 110: «La Presidente della Federazione, eletta dall'Assemblea federale a norma degli Statuti della Federazione per un periodo di sei anni, non è una Superiora maggiore e, nell'esercizio del proprio servizio, agisce in forza di quanto le attribuisce la presente Istruzione in conformità ad diritto universale e proprio».

⁵¹ *Cor orans*, n. 31: «La superiora locale della fondazione è una monaca di voti solenni, idonea ad esercitare il servizio dell'autorità, nominata dalla Superiora maggiore del monastero fondatore o dalla Presidente federale, a norma del diritto proprio»; cfr.: n. 33, n. 37, n. 59, n. 148.

⁵² *Cor orans*, n. 98: «Per tenere viva e rafforzare l'unione di monasteri, attuando una delle finalità della Federazione, viene favorita tra i monasteri una certa comunicazione di beni, coordinata dalla Presidente federale»; cfr.: n. 104, n. 107, n. 109.

la visita canonica,⁵³ la formazione,⁵⁴ le ammissioni.⁵⁵ La Superiora federale interviene nel momento di fondazione e di erezione canonica di un monastero, ma anche nella fase del suo declino.⁵⁶ A quest'ufficio spetta il dovere di verificare quando un monastero perde l'autonomia di vita,⁵⁷ ma anche la facoltà di prorogare l'indulto di escaustrazione dato dalla Superiora maggiore.⁵⁸

Ricordiamo, che la Presidente federale «agisce in forza di quanto le attribuisce la presente Istruzione in conformità al diritto universale e proprio».⁵⁹ Esaminando la fisionomia giuridica della Presidente federale prospettata dall'istruzione si possono fare alcune considerazioni. Riteniamo che quest'ufficio non sia soltanto quello di vigilanza o di consiglio. Alcune delle facoltà attribuite alla Presidente federale sono legate al servizio del governo. Questo può essere d'aiuto nelle situazioni in cui il monastero non è in grado di essere più autonomo.⁶⁰ L'istruzione stabilisce che nel caso di affiliazione la Presidente federale diventa la Superiora maggiore del monastero affiliato.⁶¹ L'istr. *Verbi sponsa* dispone che la federazione riguardo al monastero

⁵³ *Cor orans*, n. 116: «La Presidente della Federazione, durante la visita canonica, verifica come le materie, contenute nei punti elencati al n. 12 e sviluppati nei nn. 13-35 della Costituzione Apostolica *Vultum Dei quaerere*, sono vissute e se le norme applicative inerenti, decise nelle Assemblee federali, sono osservate»; cfr.: nn. 111-115.

⁵⁴ *Cor orans*, n. 117: «La Presidente della Federazione vigila particolarmente sulla formazione iniziale e permanente nei monasteri, come questa sia conforme al carisma del proprio Istituto, di modo che ogni comunità sia come un faro che illumina il cammino degli uomini e delle donne del nostro tempo. Alla fine della visita informerà la Santa Sede sulle reali possibilità che il monastero ha di assicurare o meno la formazione iniziale»; cfr.: nn. 118-120.

⁵⁵ *Cor orans*, n. 35: «Se la fondazione è avvenuta ad opera della Federazione, sino al momento dell'erezione a monastero autonomo, le candidate sono ammesse al noviziato, le novizie alla professione temporanea e le professe temporanee alla professione solenne dalla Presidente federale, con il consenso del Consiglio Federale, previa consultazione della superiora locale e della comunità della fondazione, a norma del diritto universale e degli Statuti della Federazione».

⁵⁶ *Cor orans*, n. 23: «Nel discernimento sulla fondazione di un nuovo monastero da parte di un singolo monastero intervengono, in aiuto alla superiora del monastero fondatore, la Presidente federale e l'Assistente religioso. Il discernimento sulla fondazione di un nuovo monastero da parte della Federazione è fatto nell'ambito dell'Assemblea Federale»; cfr.: n. 38, n. 40, n. 45, n. 71, n. 132.

⁵⁷ *Cor orans*, n. 43: «L'autonomia di vita, costante presupposto per mantenere l'autonomia giuridica, deve essere costantemente verificata dalla Presidente federale la quale, quando in un monastero a suo giudizio viene a mancare l'autonomia di vita, è tenuta ad informare la Santa Sede in vista della nomina della Commissione *ad hoc*», n. 121: «Quando un monastero autonomo non possiede più una reale autonomia di vita spetta alla Presidente della Federazione riferire la cosa alla Santa Sede».

⁵⁸ Cfr. *Cor orans*, n. 178.

⁵⁹ *Cor orans*, n. 110.

⁶⁰ Cfr. S. PACCIOLA, *Il monastero autonomo tra potenzialità e limiti*, cit., pp. 294-295.

⁶¹ *Cor orans*, n. 58: «La Superiora maggiore del monastero autonomo affiliante o la Presidente federale è costituita Superiora maggiore del monastero affiliato».

federato «non ha su di esso autorità del governo, per cui non può decidere su tutto ciò che riguarda il monastero, non ha un valore di rappresentanza dell'Ordine». ⁶² Valutando le disposizioni dell'istr. *Cor orans* è fondamentale che la Presidente federale rispetti l'autonomia dei monasteri federati e agisce nei limiti delle sue competenze. ⁶³ In questo modo si evita la situazione di doppia soggezione del monastero e delle monache: alla Superiora maggiore e alla Presidente federale.

4. CONCLUSIONE

L'istr. *Cor orans* è un aiuto per quelli che devono eseguire le prescrizioni della cost. ap. *Vultum Dei quaerere*. Tuttavia l'applicazione delle disposizioni dell'istruzione non può essere strumentale ed automatica per non creare le situazioni di ingiustizia. Tutto questo deve essere fatto nel rispetto dei diritti di cui godono le monache e i loro monasteri. I monasteri delle monache nella Chiesa non sono tutti uguali. Essi danno vita a differenti carismi e tradizioni e si distinguono dai contesti in cui si trovano. Attuando le disposizioni dell'istruzione si prenda in considerazione la reale autonomia di vita di ciascun monastero e la sua capacità di garantirla. Riteniamo che la più grande sfida riguardi gli stessi monasteri delle monache che devono adeguarsi alle disposizioni dell'istruzione. Questo richiede che i monasteri siano aiutati dalla gerarchia per qualsiasi consiglio ed aiuto giuridico. In conclusione ci auguriamo che l'istr. *Cor orans* possa rilanciare la vita contemplativa femminile nella Chiesa.

⁶² Istr. *Verbi Sponsa*, n. 28. Cfr. A. JIMÉNEZ ECHABE, *Federación monástica*, in DGDC, vol. 3, cit., p. 950.

⁶³ Cfr. Istr. *Verbi Sponsa*, n. 28; T. RINCÓN-PERÉZ, *Comment al can. 582*, in *Exegetical Commentary on the Code of Canon Law*, a cura di Á. Marzoa, J. Miras, R. Rodríguez-Ocaña, Montreal-Chicago (IL), Wilson & Lafleur-Midwest Theological Forum, 2004, vol. II/2, p. 1493.